

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1989

che autorizza la concessione da parte del Belgio di aiuti a favore dell'industria carboniera nel 1989

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(89/529/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (<sup>1</sup>),

considerando quanto segue:

### I

Il governo belga ha notificato alla Commissione, con lettera del 21 novembre 1988, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente a favore dell'industria carboniera nel 1989.

Con lettera del 7 aprile 1989, il governo belga ha inoltre comunicato, in seguito alla richiesta della Commissione del 23 febbraio 1989, informazioni supplementari.

Ai sensi della succitata decisione, la Commissione delibera sulle seguenti misure finanziarie:

- un aiuto alla copertura delle perdite di esercizio a norma dell'articolo 3 di tale decisione, di 6 709,2 milioni di FB;
- un aiuto alle vendite di carboni e di coke destinati all'industria siderurgica della Comunità, a norma dell'articolo 4 di tale decisione, di 223,3 milioni di FB;
- un aiuto alla formazione del personale, a norma dell'articolo 6 di tale decisione, di 2,4 milioni di FB.

In base alla notifica del governo belga, le misure di aiuto notificate sono previste per facilitare la realizzazione del piano di ristrutturazione dell'impresa « Kempense Steenkolenmijnen ».

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Le misure previste dal governo belga a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 di detta decisione; la Commissione deve quindi deliberare a titolo dell'articolo 10 della decisione in merito alla loro conformità agli obiettivi ed ai criteri enunciati in detta decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

### II

Dopo l'entrata in vigore, nel 1987, del piano di ristrutturazione reso necessario data l'assenza di efficienza economica a lungo termine della produzione di carbon fossile, le capacità di estrazione sono diminuite del 50 %, attestandosi, alla fine del 1988, su 3 milioni di t a seguito della chiusura accelerata di tre delle cinque sedi di estrazione.

Rispetto all'anno 1986, il volume degli aiuti relativi alla produzione corrente è così diminuito del 45 %.

La continua diminuzione degli aiuti previsti dal governo belga, il loro carattere transitorio nonché l'attuazione di un programma di ristrutturazione chiaramente definito sono conformi alle condizioni d'applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

L'aiuto alla copertura delle perdite di esercizio ha lo scopo di facilitare l'attuazione del programma di ristrutturazione del bacino della Campine, così come deciso con decreto ministeriale nel gennaio 1987; esso contribuisce anche alla soluzione dei problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino di detta decisione.

In virtù dell'articolo 12 di detta decisione, le imprese carboniere sono autorizzate ad applicare, nella misura opportuna, alle loro forniture di carbone da coke, coke e carbon fossile destinati all'iniezione per l'alimentazione degli altiforni della siderurgica della Comunità, effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine, degli sconti rispetto ai loro prezzi di listino o costi di produzione; tali sconti non devono portare a prezzi che, per il carbon fossile e il coke, risultino inferiori ai prezzi che potrebbero essere praticati per il carbon fossile dei paesi terzi e per coke che verrebbe prodotto a partire da carbone da coke dei paesi terzi.